

Prot. n. 3700
del 24-5-2022



Regione Umbria
Giunta Regionale

Regione Umbria - Assemblea Legislativa
cons.reg.umbria@arubapec.it

Regione Umbria - Assemblea legislativa - Nicchi Daniele
daniele.nicchi@pec.alumbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

APPROVATO
con i sub
emendamenti
allegati

**Oggetto: Emendamento interamente sostitutivo dell'Atto n.1042 – D.D.L.
"Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28/02/2000, n.
13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione
dell'Umbria.)".**

GIUNTA REGIONALE

Assessore alla programmazione europea,
al bilancio e alle risorse umane e
patrimoniali. Turismo, Istruzione e Diritto
allo studio, Cultura

Si trasmette in allegato il documento in oggetto, corredato della relazione, da
sottoporre all'esame della Commissione.

Paola Agabiti

Distinti saluti

24/05/2022

FIRMATO DIGITALMENTE
Paola Agabiti

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: 075 504 5381
FAX

Indirizzo email:
paola.agabiti@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it

Allegati alla nota:
- EMENDAMENTO ATTO 1042 TESTO (DG_0020094_2022)

Oggetto: Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.)".

RELAZIONE

La legge regionale 13 del 2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.) è stata emanata in attuazione della prima riforma della contabilità regionale introdotta dal D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).

In ragione dell'art. 117 della Costituzione, allora vigente, che attribuiva alle Regioni la competenza concorrente in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici ogni Regione ha provveduto a darsi un proprio ordinamento contabile con un proprio modello di bilancio, pur nel rispetto del D.Lgs. 76/2000.

Negli anni successivi, il legislatore è intervenuto molto significativamente sull'ordinamento contabile pubblico: con legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la nuova legge generale di contabilità e finanza pubblica; con d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di "Attuazione dell'art. 2 legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"; con d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 legge 5 maggio 2009, n. 42". Con legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, la quale, come noto, ha introdotto il "principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale", riformando l'art. 81 Cost.; e con legge 24 dicembre 2012, n. 243, di "Attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, comma sesto, Costituzione".

Da ultimo, è stato approvato il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 118/2011.

Una produzione legislativa riguardante la generalità dei livelli istituzionali, attestativa di un nuovo corso riformatore della contabilità e dei bilanci pubblici, che, a distanza di circa quindici anni (dalla precedente riforma del sistema contabile pubblico), si innesta in un più ampio processo di riforma delle istituzioni e della amministrazione pubblica, di segno diverso, rispetto a quello che aveva caratterizzato le riforme amministrative degli anni novanta, quando l'obiettivo perseguito dall'ordinamento riguardava essenzialmente la valorizzazione delle autonomie, e che era culminato nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (recante, come noto, "modifiche al titolo quinto della parte seconda della Costituzione"). Le riforme degli anni successivi, invece, sono tendenzialmente orientate a ridimensionare – a Costituzione invariata – lo spazio autonomistico degli enti territoriali, che aveva trovato importante ampliamento con la citata revisione costituzionale del 2001, e a rinforzare la vocazione centralista del sistema pubblico.

Occorre tener presente, inoltre, altri provvedimenti legislativi che incidono direttamente sugli assetti contabili pubblici: ad esempio, il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa"; il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, di disciplina dei "meccanismi sanzionatori e premiali, relativi a regioni, città metropolitane, province e comuni". In materia di controlli, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 d.l. 10 ottobre 2010, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ampliano significativamente i controlli della Corte dei conti sui bilanci (e sui rendiconti) degli enti territoriali.

In seguito alla modifica dell'articolo 117 della Costituzione con legge 20/4/2012, n. 1, ("Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.") che ha

ricondotto alla **competenza esclusiva dello Stato l'armonizzazione dei bilanci pubblici**, il quadro normativo di riferimento per l'ordinamento contabile regionale è costituito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Con tale decreto infatti è stato, tra l'altro, inserito nel D.Lgs 118/2011 il Titolo III ovvero l'ordinamento finanziario e contabile delle Regioni. Tali disposizioni non si limitano a dettare principi generali e norme di indirizzo come nelle precedenti riforme (l. 335/76 e D.Lgs. 76/2000) ma per la prima volta il legislatore disciplina l'intero sistema di contabilità in maniera dettagliata

Tra l'altro, il Decreto nella versione del d.lgs. n. 118/2011 – qualificato come “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica” (art. 1, comma 1) – è stato emanato in un momento in cui l'armonizzazione dei bilanci pubblici era ancora una materia concorrente e la delega contenuta negli artt. 1 e 2 della legge n. 42/2009 riguardava solo l'armonizzazione degli schemi di bilancio.

L'armonizzazione dei bilanci pubblici ha infatti intersecato la competenza legislativa regionale in materia di ordinamento contabile e finanziario. Dopo il 2001 questa è ricondotta alla competenza residuale regionale, pur con i limiti discendenti dai principi in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'introduzione del Titolo III è intervenuta con con il decreto correttivo, decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

Il decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, è articolato in cinque titoli:

- titolo I (artt. 1-18-bis): principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- titolo II (artt. 19-35): principi contabili per il settore sanitario;
- titolo III (artt. 36-73): ordinamento finanziario e contabile delle Regioni;
- titolo IV (artt. 74-77): Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale;
- titolo V (artt. 36-38); relativo alle disposizioni finali e transitorie.

Il Titolo II del decreto, relativo al settore sanitario è entrato in vigore per tutte le regioni e gli Enti del servizio sanitario a decorrere dal 1/1/2012.

Dal 1/1/2015, l'ordinamento contabile delle regioni è quello previsto nel Titolo III del D.Lgs. 118/2011 e cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con lo stesso. Dal 1 gennaio del 2015, la Regione adotta i principi contabili generali e i principi contabili applicati di cui agli allegati 1 e 4 del decreto 118/2011 e ss.mm.ii..

Le disposizioni di cui alla legge regionale del 13 febbraio 2000, n. 13, in materia di contabilità regionale, in conformità al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (abrogato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118/2011), rimangono in vigore per quanto compatibili con le norme di cui al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto.

La sentenza della Corte costituzionale n. 185/2016, sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 1/2015, ha delineato i confini del nuovo riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di programmazione economica e di contabilità regionale, chiarendo che *"la potestà legislativa in materia è consentita alla Regione quando non ostino direttamente specifiche disposizioni riconducibili alla potestà esclusiva o concorrente dello Stato nelle materie finanziarie precedentemente individuate"*.

La sentenza della Corte costituzionale ha rigettato la tesi, sostenuta dal Governo in sede di impugnativa, secondo cui *"la materia contabile non [sarebbe] nella disponibilità legislativa delle Regioni, alle quali [verrebbe unicamente] riservata la facoltà di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del d.lgs. n. 118 del 2011"*, statuendo, invece, che *"la programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure contabili e l'attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale - sul versante della Regione -*

impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Così., in quella residuale del successivo quarto comma del medesimo articolo e nell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Costituzione..".

Il bilancio e la contabilità, secondo la Corte, sono strumenti di governo e d'indirizzo dell'attività dell'amministrazione, soprattutto per le Regioni che hanno un'autonomia costituzionalmente garantita. Tale autonomia non può essere sottratta anche se assoggettata a limitazioni necessarie per salvaguardare contestualmente una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti. L'autonomia della Regione in questo settore normativo trova il suo limite esterno nelle disposizioni statali per esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, che però non precludono di esprimere peculiari articolazioni delle procedure contabili e di programmazione.

Secondo la Corte, infatti, il bilancio è un "bene pubblico", funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale e la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche.

La specificazione delle procedure e dei progetti con cui si realizza l'attuazione dei programmi e la rendicontazione degli stessi, costituiscono una competenza legislativa, in capo alle regioni, di contenuto diverso dall'armonizzazione dei bilanci. "Quest'ultima, semmai, rappresenta il limite esterno, per la tutela di interessi finanziari generali, alla potestà regionale di esprimere le sopra richiamate peculiarità".

La proposta di legge in oggetto, quindi, risponde all'esigenza primaria di una riforma della legge di contabilità che adegui la normativa regionale al quadro ordinamentale generale, superando i dettami della l.r. n. 13/2000 che risultano non compatibili o non conformi alle norme e ai principi dettati dalla normativa statale.

In particolare, le disposizioni proposte si muovono rigorosamente all'insegna del recepimento delle disposizioni dettate dal D.L.gs. 118/2011 e dai principi generali e applicativi finalizzate all'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili e disciplinando espressamente, solo laddove necessario, le procedure regionali interne, i soggetti competenti e gli eventuali strumenti peculiari della regione finalizzati all'attuazione delle medesime disposizioni.

Le modifiche proposte sono finalizzate inoltre a rendere la legge regionale molto più snella e semplificata alla luce del fatto che il Titolo III del d.lgs. 118/2011 disciplina molto dettagliatamente l'ordinamento contabile delle regioni e, quindi, si è ritenuto sufficiente, soprattutto per alcune parti, il richiamo e il rinvio al decreto evitando la duplicazione della normativa statale. Tale criterio è stato applicato soprattutto per le disposizioni relative alla gestione del bilancio di cui al Titolo IV della legge regionale vigente che è stato integralmente abrogato e sostituito con poche disposizioni che rinviano alla normativa statale e disciplinano le procedure interne proprie della Regione.

La revisione proposta adegua con modificazioni ed integrazioni tutte le disposizioni afferenti la Programmazione regionale, il Bilancio di previsione e la gestione del Bilancio contenute nei Titoli I, II, III, IV e V della legge regionale vigente. Non vengono modificate con il presente DDL le disposizioni del Titolo VI "Sistemi di scritture" e del Titolo VIII "Responsabilità e controlli particolari". Tali disposizioni non risultano, infatti, incompatibili con il D.Lgs. 118/2011. Anche le disposizioni del Titolo VII bis "Collegio dei Revisori dei Conti" non vengono modificate ad eccezione dell'adeguamento di alcuni richiami normativi interni alla legge contenuti all'articolo 101-quater.

La proposta di DDL autorizza, inoltre, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, a disciplinare eventualmente con uno o più regolamenti l'attuazione e/o le procedure operative per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge. In particolare, con regolamento la Giunta regionale potrà dettare disposizioni tecniche operative e procedurali inerenti la rilevazione delle entrate e delle spese, le modalità di gestione delle casse economiche e dei beni mobili regionali, la rendicontazione, il bilancio consolidato, il sistema dei controlli interni.

Gli **articoli 1 e 1bis** proposti, in sostituzione di quello vigente, dispongono in merito agli obiettivi della legge regionale e ai principi contabili adottati dalla legge.

L'adozione della legge avviene in attuazione degli articoli 18, comma 1bis e 78, comma 1 dello Statuto regionale che prevedono una riserva di legge rispettivamente per "l'individuazione degli strumenti della programmazione e la disciplina delle procedure di formazione, aggiornamento, attuazione e verifica dei risultati degli stessi" e per "la disciplina dell'ordinamento contabile regionale ed il servizio di tesoreria e di esattoria" e nel rispetto delle norme statali e i principi contabili generali e applicati del D.lgs. 118/2011.

Le modifiche proposte agli articoli successivi relative al **Titolo II** della legge adeguano le singole disposizioni alle norme e ai principi del Decreto.

Il Titolo III viene completamente sostituito e anche il Titolo IV viene completamente modificato ed integrato, in particolare, all'interno dei due titoli vengono abrogate numerose disposizioni afferenti materie disciplinate nel dettaglio dal Decreto e che pertanto non necessitano alcuna regolamentazione da parte della Regione.

All'interno del Titolo III viene prevista una apposita Sezione dedicata alla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, la **Sezione IV denominata "Leggi regionali di spesa -Copertura finanziaria"**.

Si ritiene opportuno inserire tale sezione dedicata alle leggi regionali di spesa e alla copertura finanziaria, considerata la sua rilevanza e l'attenzione richiesta dalla Corte dei Conti e dal MEF al rispetto delle disposizioni normative in materia. In particolare, le norme proposte hanno l'obiettivo di disciplinare uniformemente e unitariamente le disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa e alla redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, che attualmente risultano frammentate nella l.r. 13/2000, nei vari regolamenti della Giunta, dell'Assemblea legislativa e del Comitato legislativo. Tale frammentazione, come più volte rilevato dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo regionale, produce sovrapposizioni delle competenze e difformità delle procedure nell'applicazione delle norme.

Art. 46 e 47 come modificati dal presente DDL: tali norme ricalcano nei principi fondamentali le norme della l.r.13/2000 con l'integrazione, tuttavia, di alcune disposizioni ritenute necessarie, da un lato, per recepire le disposizioni dell'articolo 38 del decreto e, dall'altro, per disciplinare con legge alcuni aspetti sostanziali e procedurali relativi alla copertura finanziaria delle leggi regionali richiesti dalla Corte dei Conti nei giudizi annuali di Parifica, che attualmente sono parzialmente previsti nel regolamento della Giunta regionale.

Art. 48 come modificato dal presente DDL: tale disposizione disciplina le procedure per la predisposizione e approvazione delle proposte di leggi regionali sia di iniziativa della Giunta sia dell'Assemblea legislativa, L'articolo propone una disciplina unificata integrando disposizioni presenti sia nel Regolamento dell'Assemblea legislativa sia nelle disposizioni vigenti della l.r.13/2000 e del regolamento della Giunta regionale, al fine di uniformare le procedure per le proposte di legge.

La disposizione introduce l'obbligo di redazione della relazione tecnico finanziaria e, per le proposte di legge della Giunta regionale, il parere del Comitato legislativo su tutti i disegni di legge sottoposti ad approvazione della Giunta regionale.

Come rilevato dalla Corte dei Conti è necessario garantire il rispetto delle suddette disposizioni anche per i disegni di legge che, non necessitando di copertura finanziaria, potrebbero non essere inviate al controllo della Direzione competente in materia di bilancio.

Art. 49 come modificato dal presente DDL: tale norma, disciplinante il rilascio di garanzie da parte della Regione a favore di Enti o soggetti terzi, ripropone la disposizione prevista nella l.r. 13/2000 essendo una norma di esclusiva prerogativa regionale. Vengono, però, integrate le modifiche normative intervenute successivamente. Al primo comma il richiamo al comma 17 dell'articolo 3 della legge 350/2003 come modificato con il decreto, serve a stabilire che i soggetti a favore dei quali la regione può rilasciare garanzie sono solo quelli previsti dalla norma richiamata ovvero soggetti che in base alle leggi vigenti possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18 del medesimo articolo 3. Inoltre, vengono inserite le disposizioni relative alla contabilizzazione delle garanzie della Regione su prestiti assunti dai soggetti di cui al comma 1, secondo i principi del decreto. All'ultimo comma, viene richiamata la disposizione di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 350/2003 ai sensi della quale le garanzie su prestiti di

terzi escusse definitivamente o dopo tre annualità consecutive comportano l'assunzione tra i debiti della Regione del debito residuo a carico del soggetto garantito.

Viene proposto l'inserimento nel **Titolo IV**, denominato ex novo "**Bilanci degli Enti e degli organismi strumentali**", delle disposizioni relative a tali Enti già previste nella l.r.13/2000 con l'integrazione delle disposizioni relative all'Assemblea Legislativa che, pur essendo considerato un organismo regionale, ha piena autonomia contabile, organizzativa, amministrativa e patrimoniale. Tale ultima disposizione, già presente nella legge regionale, viene inserita in maniera organica nel Titolo IV e viene integrata con ulteriori disposizioni che in maniera più completa delineano i rapporti tra il Bilancio dell'Assemblea legislativa e quello regionale. (**Artt. dal 61 al 64 come modificati dal presente DDL**).

Nello stesso Titolo IV viene introdotto anche l'**articolo 65 relativo al Bilancio consolidato** con gli enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il **Titolo V denominato con il presente DDL "Gestione del bilancio"** disciplina con **gli articoli dal 84 al 90-bis** tutte le disposizioni dei vigenti Titoli IV e V afferenti le fasi e le acquisizioni delle entrate, le fasi della spesa i Residui e il Rendiconto. Come già illustrato, la metodologia seguita per revisionare tali disposizioni è stata quella di snellire la legge regionale abrogando tutte le disposizioni afferenti competenze disciplinate dettagliatamente dal decreto e alle quali viene solo fatto rinvio. Si sono invece disciplinati gli aspetti procedurali o organizzativi di competenza regionale.

L'**articolo 84 Gestione delle entrate e delle spese**, oltre a disciplinare le procedure di accertamento ed impegno nel rispetto delle norme del decreto e dei principi applicati, dispone al **comma 4** che la **competenza ad assumere impegni a carico del bilancio regionale** spetta ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con riferimento ai capitoli loro assegnati nel bilancio finanziario gestionale.

Da evidenziare, inoltre, **al comma 2**, la funzione attribuita ai dirigenti competenti relativa al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accertamenti di competenza e sulla fase di riscossione dei crediti attivando, nel caso di scadenza infruttuosa dei termini, le procedure compensative, ovvero quelle per la riscossione coattiva del credito. Qualora non sia possibile l'utilizzo dell'istituto della compensazione, il recupero dei crediti vantati nei confronti dei terzi è attuato dalle competenti strutture regionali avvalendosi del recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo ovvero altro istituto giuridico atto a tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale.

All'interno del **Titolo V** è contenuto l'articolo relativo al riaccertamento dei residui, attraverso il quale si effettua la revisione nel corso dell'anno delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e l'eventuale cancellazione dalle scritture contabili di quelli rispetto ai quali non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le disposizioni previste **all'articolo 86** del disegno di legge sono coerenti con l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

Viene introdotto l'**articolo 88 "Debiti fuori bilancio"** per disciplinare con la legge regionale gli obblighi a carico dei Responsabili della spesa e le procedure da attuare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del Decreto.

Infine, sempre nel **Titolo V** sono riportati, rispettivamente, l'articolo relativo al Rendiconto della gestione, le disposizioni in materia di cancellazione dei crediti di modesta entità e le disposizioni concernenti il Servizio di tesoreria e l'anticipazione di cassa.

Nel **Titolo VII** Sistema dei controlli interni si evidenzia la modifica **dell'articolo 95** e l'inserimento **dell'articolo 96bis** che introducono il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali la cui competenza viene attribuita al Servizio Audit Interno e controlli comunitari. Il controllo ha natura collaborativa e mira, mediante l'applicazione di metodologie di controllo predefinite ed applicate in maniera uniforme su tutti gli atti adottati dalle strutture e posizioni dirigenziali della Giunta regionale, a promuovere processi di miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa regionale.

Inoltre, sono stati ulteriormente modificati le disposizioni relative al controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti al fine di adeguarle alle norme regionali intervenute negli ultimi anni in materia di organizzazione e anche al fine di renderle coerenti con il sistema del ciclo della performance adottato dalla Regione. In particolare vengono modificati gli articoli **98, 98 bis, e 99 e viene introdotto l'articolo 98-ter**, introducendo una migliore definizione delle procedure, una razionalizzazione delle stesse ed una omogeneizzazione del ciclo della performance in capo alle diverse strutture regionali. Vengono distinte le funzioni in capo alla struttura deputata al controllo strategico relativamente alla definizione degli obiettivi strategici direttamente discendenti dal DEFR dalle attività afferenti la valutazione di cui al ciclo della performance. Ciò ai fini della semplificazione e ottimizzazione nella gestione delle procedure, riallineando le attività nelle strutture competenti in materia, operando, nel contempo, una separazione fra la fase programmatica strategica e la fase gestionale.

Oltre a ciò con le modifiche introdotte **all'articolo 98 (Performance dei dirigenti)** si è voluto adeguare la procedura di valutazione della performance del personale regionale in linea con le previsioni del D.lgs. 150/2009 e delle modifiche apportate alla legge regionale n. 2/2005.

In particolare la sopra richiamata lr 2/2005 all'art. 5 ter) prevede l'introduzione della figura del Direttore generale e, pertanto, in attuazione della stessa, il testo vigente della 13/2000 deve tenere conto anche della medesima figura. Nello stesso articolo è stata, altresì, introdotta una norma di salvaguardia che prevede comunque l'operatività di quanto previsto nell'articolo stesso in caso di mancata nomina del Direttore generale.

È stata prevista la permanenza dell'articolo 98-bis (Valutazione dei cittadini e utenti finali) nella stessa formulazione precedente.

Il nuovo articolo 98-ter "Organismo indipendente di valutazione" è stato introdotto, ai fini della chiarezza e della trasparenza delle attività dell'organismo stesso, disciplinando funzioni e competenze in un unico articolo.

In merito all'articolo 99 si sono operate le necessarie modifiche per riallineare il testo agli articoli precedenti.

Nel Titolo IX (Disposizioni transitorie e finali) viene **modificato l'articolo 104** relativo ai rapporti di cooperazione Stato-regione, adeguandolo alle norme contenute nel decreto e **viene introdotto l'articolo 104bis**, contenente l'autorizzazione alla Giunta regionale all'adozione di uno o più regolamenti per l'attuazione della legge regionale, volti a disciplinare termini e modalità operative e procedurali riferite, in particolare, alla rilevazione delle entrate e delle spese, alle modalità di gestione delle casse economiche e dei beni mobili regionali, alla rendicontazione, al bilancio consolidato e al sistema dei controlli. I regolamenti previsti all'articolo 104-bis, come precisato al comma 1, **sono regolamenti attuativi delle disposizioni dettate dalla legge regionale.**

La disposizione non viola la riserva di legge contenuta all'articolo 78, comma 1 dello Statuto regionale. Anche in presenza di una riserva assoluta di legge, è, infatti, ammesso, in coerenza con i principi che governano il sistema delle fonti di diritto, il potere regolamentare dell'organo esecutivo. La giurisprudenza costituzionale e amministrativa (vedasi, ad esempio, Corte costituzionale, sentenza n.188/2014, T.a.r. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, sentenza n. 772/2021) ritiene legittimi i regolamenti in materie coperte da riserva assoluta di legge a condizione che essi siano di natura tecnica. E' questo il nostro caso, in quanto i regolamenti regionali in questione attengono a profili tecnici procedurali e operativi ovvero a profili caratterizzati da mera discrezionalità tecnica. Per prevenire eventuali incertezze interpretative è stato specificato nella disposizione che trattasi di disposizioni **"tecniche"**.

Con il DDL vengono, infine, **abrogati gli articoli 105,106,107 e 108** che risultano superati dalle modifiche apportate con il presente atto.

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.)".

Art.1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 28/02/2000, n. 13)

1. L'articolo 1 della l.r. 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) è sostituito dal seguente:

**"Art. 1
(Principi generali)**

1. La presente legge disciplina gli elementi fondamentali della programmazione e dell'ordinamento finanziario e contabile regionale, in attuazione degli articoli 18 e 78 dello Statuto regionale e nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento particolare:

- a) agli obiettivi, ai soggetti, agli strumenti, alle procedure e alle verifiche della programmazione regionale;
- b) agli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
- c) alla gestione del bilancio intesa come procedimento di acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle spese;
- d) ai sistemi di scritture e agli strumenti che compongono il rendiconto generale della Regione;
- e) al sistema di controllo interno;
- f) alle responsabilità e ai controlli sulla gestione del bilancio."

Art.2

(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis
(Principi contabili)

1. In attuazione dell'articolo 36, comma 5 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione adotta i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 del medesimo decreto legislativo."

**Art.3
(Modificazione all'articolo 2 della l.r.
13/2000)**

1. Al comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 13/2000 dopo la parola: "legge" sono aggiunte le seguenti: *"in conformità al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del d.lgs.118/2011,"*.

**Art.4
(Modificazioni all'articolo 3 della l.r.
13/2000)**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2000 sono soppresse le parole: *"ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Regione,"*.

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 13/2000 le parole: *"3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni."* sono sostituite dalle seguenti: *"4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), d'ora in poi TUEL, e all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 ("Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle*

province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali").

Art.5
(Modificazioni all'articolo 5 della l.r.
13/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2000 le parole: "e comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "ed europee".

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 13/2000, le parole: "pianificazione urbanistica strategica territoriale regionale" sono sostituite dalle seguenti: "programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica".

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 13/2000 le parole: "e comunitari" sono sostituite dalle seguenti: "ed europei".

Art.6
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r.
13/2000)

1. L'articolo 7 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Atti della programmazione)

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti previsti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, nonché mediante:

- a) il Programma Strategico Territoriale, di seguito denominato PST;
- b) il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato PPR;
- c) i piani di settore ed intersettoriali;
- d) i programmi regionali dell'Unione Europea;
- e) gli strumenti di programmazione negoziata."

Art.7
(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

**"Art. 7-bis
(Programma di Governo)**

1. Il Programma di Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, dello Statuto, contiene gli elementi di cui al paragrafo 2, punto 1, dell'Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011".

**Art.8
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r.
13/2000)**

1. L'articolo 9 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art.9

(Il Programma Strategico Territoriale)

1. Il Programma Strategico Territoriale è lo strumento di programmazione e pianificazione, di livello e scala regionale, in ambito territoriale, paesaggistico e urbanistico, disciplinato dagli articoli 8 e 9 della l.r. 21 gennaio 2015, n.1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate);
2. La programmazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e la programmazione economica e sociale si realizzano assicurando la reciproca coerenza dei rispettivi strumenti fondamentali di riferimento (DEFR e PST) i quali si integrano senza sovrapporsi".

**Art.9
(Modificazione all'articolo 10 della l.r.
13/2000)**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2000 la parola: "PRS" è sostituita dalle seguenti: "Programma di Governo".

Art.10
(Modificazione all'articolo 11 della l.r.
13/2000)

1. La rubrica dell'articolo 11 della l. r. 13/2000 è sostituita dalla seguente: "Programmi regionali dell'Unione Europea".
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della l. r. 13/2000 le parole: "di intervento regionali" sono sostituite dalle seguenti: "regionali dell'Unione Europea".
3. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 13/2000 la parola: "strutturali" è sostituita dalla seguente: "europei".

Art.11
(Modificazione all'articolo 13 della l.r.
13/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13/2000 le lettere d) ed e) sono soppresse.
2. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 13/2000 è soppeso.
3. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 13/2000 le parole: "previsti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto" sono soppresse" e le parole: "27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "34 del TUEL".
4. Il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 13/2000 è soppeso.

Art.12
(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r.
13/2000)

1. L'articolo 14 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 14
(Documento di economia e finanza regionale)

1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), in conformità al **d.lgs.118/2011**.
2. Il DEFR concerne l'esercizio di riferimento e i due successivi, è aggiornato annualmente

ed è redatto per le finalità di cui al paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 4/1 al d.lgs.118/2011. Il DEFR contiene, almeno, gli elementi individuati dal paragrafo 5.3 del medesimo Allegato.

3. Il DEFR tiene conto, per il periodo a cui fa riferimento, degli effetti dei programmi europei in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del documento di economia e finanza, d'ora in poi DEF, di cui all'articolo 2 della legge 7 aprile 2011, n.39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri) e successive modificazioni e integrazioni, come presentato dal Governo al Parlamento.

4. Il DEFR costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, avvalendosi delle risultanze del controllo strategico di cui all' articolo 99, il DEFR:

a) verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del Programma di Governo e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;

b) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.

c) indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea.

5. Il DEFR contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della Regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DEFR sono altresì indicati:

a) le tendenze e gli obiettivi macroeconomici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione nel triennio di riferimento;

b) gli aggiornamenti e le modificazioni degli altri documenti di programmazione, nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;

c) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della

Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;

e) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b) nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);

f) la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;

g) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio di previsione della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.

6. Il DEFR non può indicare elementi incompatibili con quanto stabilito dal d.lgs.118/2011.

7. Ferma restando la disciplina di cui all'Allegato n. 4/1 del d.lgs.118/2011, l'ultimo DEFR redatto prima di ogni elezione per il rinnovo della carica di Presidente della Regione e dell'Assemblea Legislativa regionale si limita all'individuazione delle azioni di fine legislatura e alla descrizione delle attività che per mero effetto di trascinamento attuativo sconfinino oltre la scadenza elettorale per tutto il primo anno a cui è riferito il DEFR stesso.”.

Art.13
(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 15 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 15
(Legge di stabilità regionale e bilancio di
previsione regionale)

1. Il disegno di legge di stabilità regionale, il disegno di legge di bilancio, il disegno di legge di assestamento del bilancio e gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio sono presentati ed approvati in osservanza alle disposizioni dettate dal principio della programmazione di cui all'Allegato 4/1 al d.lgs.118/2011.”.

Art.14
(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r.
13/2000)

1. L'articolo 19 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 19
(Procedimento di formazione dei programmi regionali dell'Unione Europea)

1. I programmi regionali dell'Unione Europea sono elaborati sotto forma di Piani Operativi regionali (POR) o secondo altre determinazioni settoriali facendo riferimento alle strumentazioni ed alle procedure dell'Unione Europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale ed istituzionali, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.
2. La Giunta regionale designa le direzioni che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione, sono responsabili della elaborazione dello schema di cui al comma 4 e dei relativi programmi europei. La elaborazione si effettua con specifico riferimento:
 - a) all'individuazione degli obiettivi generali e specifici, dei relativi Assi e azioni/misure e in rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e con gli altri programmi dell'Unione Europea;
 - b) alla fattibilità finanziario-contabile;
 - c) alle procedure di gestione e controllo della fase di realizzazione.
3. La Giunta regionale indica altresì, in rapporto allo specifico programma, la direzione prevalente in termini di competenze settoriali. Le proposte tecniche dello schema di cui al comma 4 e dei relativi programmi europei sono presentate alla Giunta regionale dal direttore con competenza prevalente e dal responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione, di concerto con gli altri direttori regionali.
4. La Giunta regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di

orientamenti di programma da sottoporre all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito ai sensi dell'articolo 5 e all'esame del Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale presenta lo schema generale di orientamenti di programma all'Assemblea legislativa, che lo approva, ai fini del negoziato, con una risoluzione in cui, in coerenza con il Programma di governo, vengono delineati gli indirizzi fondamentali e le priorità. Gli orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi programmi europei, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell'Unione Europea.

5. Gli atti da presentare per il negoziato di cui al comma 4 sono approvati dall'Assemblea legislativa secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale in materia di disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.”.

Art.15

(Modificazione all'articolo 20 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 3, dell'articolo 20 della l.r. 13/2000 le parole: "al comma 1 dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 21”.

Art.16

(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 21 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

(Procedimento di formazione del Documento di Economia e Finanza Regionale)

1. La Giunta regionale adotta lo schema di DEFR nel rispetto di quanto disposto dall'Allegato 4/1 al d.lgs.118/2011.

2. La Giunta regionale individua le strutture con responsabilità prevalente, le strutture

coinvolte nella preparazione degli atti e definisce le modalità e la tempistica per la presentazione dello schema di DEFR ai fini dell'adozione da parte della Giunta regionale nei termini per la presentazione all'Assemblea legislativa ai sensi del comma 4.

3. Lo schema di DEFR è sottoposto all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito dall' articolo 5 e all'esame del Consiglio delle autonomie locali.

4. La Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa, nei termini di cui all'Allegato 4/1 al d.lgs.118/2011, la proposta di DEFR, allegando i documenti e i pareri che sono eventualmente scaturiti dalla concertazione. L'Assemblea legislativa approva il DEFR con atto di indirizzo politico-amministrativo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle fasi di predisposizione, adozione, presentazione e approvazione della nota di aggiornamento al DEFR.”.

Art.17
(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 22 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 22
(Procedure interne di formazione disciplinate dalla Giunta regionale)

1. Le procedure interne di formazione delle proposte tecniche relative agli accordi di programma quadro e ai patti territoriali, sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. La Giunta regionale determina le procedure di cui al comma 1 designando le strutture con responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definendo le modalità di presentazione.

3. La Giunta regionale definisce altresì le procedure di collegamento politico e organizzativo con i soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e patti di cui al comma 1.”.

Art.18
(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 23 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 23
(Verifica di coerenza con il Programma di Governo e con il Documento di Economia e Finanza Regionale)

1.Le verifiche di coerenza di progetti e programmi di cui all'articolo 6, con il Programma di Governo e con il DEFR, qualora non diversamente disposto da specifiche normative, sono affidate ai direttori competenti per materia che ne danno motivazione negli atti trasmessi all'esame della Giunta regionale. Tali motivazioni fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il Programma di Governo e con il DEFR espressi dagli altri direttori regionali.

Art.19
(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 24 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 24
(Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei progetti.
2. La Giunta regionale organizza un sistema di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei principali strumenti di programmazione.
3. La Giunta regionale individua:
 - a) le strutture deputate all'organizzazione e attuazione del monitoraggio di cui ai commi 1 e 2;
 - b) i metodi e le procedure di valutazione dei progetti e delle politiche di intervento;
 - c) i raccordi e le strumentazioni organizzative con analoghe procedure nazionali e dell'Unione Europea.".

Art.20
(Sostituzione del Titolo III della l.r.
13/2000)

1. Il Titolo III della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“TITOLO III

Programmazione e bilancio

Sezione I
Strumenti di programmazione finanziaria e
di bilancio

Art. 26
(Strumenti della Programmazione finanziaria)

1. La Regione realizza la programmazione finanziaria, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dell'impiego delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria:

- a) il DEFR trasmesso dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il 30 giugno di ciascun anno;
- b) la nota di aggiornamento al DEFR trasmessa dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento al DEF nazionale e comunque non oltre la data di adozione del disegno di legge di bilancio da parte della Giunta regionale;
- c) il disegno di legge di stabilità regionale;
- d) il disegno di legge di bilancio;
- e) il Piano degli indicatori di bilancio;
- f) il disegno di legge di assestamento del bilancio;
- g) eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale adotta, in coerenza con le previsioni del DEFR e della relativa nota di aggiornamento, il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio e li presenta all'Assemblea

Legislativa regionale.

3. Contestualmente alla presentazione dei disegni di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale può presentare all'Assemblea legislativa uno o più disegni di legge regionale collegate alla manovra di bilancio, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme, non inseribili nella legge di stabilità, strettamente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi della manovra di bilancio.

4. In un'unica sessione sono approvati il disegno di legge di stabilità, il disegno di legge di bilancio e gli eventuali disegni di legge collegati."

Art. 27
(Legge di stabilità regionale)

1. Il disegno di legge di stabilità regionale espone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DEFR e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

2. Il disegno di legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e provvede per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare

su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

e) alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f) alla determinazione di aumenti di entrata o riduzioni di spesa fermo restando l'esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g) alla previsione di norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.”.

Art. 28

(Bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale)

1. Il bilancio di previsione finanziario costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione regionale finalizzato a rappresentare il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare in base alla legislazione vigente, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione regionale, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto in conformità al principio applicato della programmazione previsto dall'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, secondo gli schemi di cui all'Allegato n. 9 del medesimo decreto.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio per gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce, costituendo limite:

a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;

b) agli impegni e ai pagamenti di spesa ad esclusione delle previsioni relative ai rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e alle partite di giro.

4. Il bilancio di previsione finanziario costituisce sede di riscontro per la copertura

finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

5. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.”.

Art. 29
(Fondi speciali)

1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. Alla legge di bilancio di previsione è allegato, in apposita tabella, l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali articolato in specifiche partite, per ciascuna delle quali è indicato l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione.

3. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

4. Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura.

5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

6. Ai fini della copertura finanziaria di spese

derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.”.

Sez. II

“Bilancio di previsione finanziario”.

Art. 30

(Bilancio di previsione finanziario)

1. Entro il termine di cui all'articolo 26, comma 2, la Giunta regionale approva il disegno di legge del bilancio di previsione finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea legislativa regionale.
2. Il Bilancio di previsione finanziario, articolato per Titoli e Tipologie di Entrata e per Missioni, Programmi e Titoli della spesa, è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e l'unità di voto per la sua approvazione è costituita dalla Tipologia di entrata e dal Programma di spesa.
3. Al bilancio di previsione finanziario sono allegati i prospetti, i documenti e gli atti previsti dalla normativa statale e regionale vigente.”.

Art. 31

(Documento tecnico di accompagnamento)

1. La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all'approvazione della legge di bilancio di previsione da parte dell'Assemblea legislativa, approva il documento tecnico di accompagnamento di cui all'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011.
2. Il documento tecnico di accompagnamento, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, reca le entrate ripartite in titoli, tipologie e categorie e le spese ripartite in missioni, programmi e macroaggregati.”.

Art. 32
(Bilancio finanziario gestionale)

1. Contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta regionale approva il Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli.
2. I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e sono raccordati, rispettivamente, al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 118/2011.
3. I capitoli di entrata sono articolati in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione.
4. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa.
5. Il bilancio finanziario gestionale provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie, stanziare nei pertinenti capitoli di spesa, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
6. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli.”.

Art. 33
(Centri di responsabilità amministrativa)

1. Il livello di responsabilità amministrativa è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio finanziario gestionale all'ordinamento legislativo e alle altre norme di organizzazione della Regione medesima.”.

Art. 34
(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dall'Assemblea legislativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si

riferisce, la gestione finanziaria della Regione si svolge nel rispetto dell'articolo 43 del d.lgs. 118/2011 e dei relativi principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, dello Statuto, l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere autorizzato, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale da approvarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, per un periodo massimo di tre mesi.”.

Art. 35

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.

2. Da tale fondo, sono prelevate, con determinazione del Dirigente regionale competente in materia di bilancio, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa che si rivelino insufficienti, alla condizione che riguardino spese aventi carattere obbligatorio.

3. L'elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del comma 2 è allegato al bilancio di previsione.

4. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.”.

Art. 36

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 35, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei pertinenti capitoli di spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di

improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo. Tali spese non devono comunque impegnare i bilanci futuri con carattere di continuità.

3. Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma 2.

4. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.”.

Art. 37

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio regionale annuale di cassa è iscritto un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

2. I prelievi dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono effettuati con determinazione del dirigente regionale competente in materia di bilancio, previa verifica delle effettive disponibilità di cassa.”.

Art. 38

(Fondi e accantonamenti per passività potenziali)

1. Al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, sono iscritti i seguenti fondi di riserva:

- a) fondo perdite società partecipate;
- b) fondo passività potenziali per spese a carico della Regione;

2. I prelevamenti dai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con deliberazione di Giunta regionale.

3. Ai fondi di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa e a fine esercizio, le relative economie di spesa confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione e sono immediatamente

utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del d.lgs. 118/2011.”.

Art. 39
(Fondo rischi per le spese legate al
contenzioso)

1. Ai sensi del paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, è iscritto, nello stato di previsione della spesa, il fondo rischi per le spese legate al contenzioso.
2. Nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso sono accantonate le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze non definitive e non esecutive ovvero da contenziosi in cui la Regione ha significative probabilità di soccombere.
3. Con la ricognizione del contenzioso esistente a carico della Regione, effettuata, con cadenza almeno semestrale, dall'Avvocatura regionale, vengono quantificati gli oneri di cui al comma 2 relativi agli esercizi considerati nel bilancio di previsione ed a quelli successivi, in base alla prevista data di conclusione di ciascun procedimento e all'andamento del giudizio.
4. La dotazione complessiva del fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, viene determinata sulla base degli oneri quantificati ai sensi del comma 3, tenuto conto delle quote del Fondo rischi per le spese legate al contenzioso accantonate nel risultato di amministrazione.
5. I prelevamenti dal fondo di cui al comma 1 sono effettuati con deliberazione di Giunta regionale.
6. Al fondo di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa e a fine esercizio, le relative economie di spesa confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del d.lgs. 118/2011.”.

Art. 40
(Assestamento di bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la

Giunta regionale, sulla base delle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio precedente, adotta il disegno di legge di assestamento del bilancio e lo trasmette all'Assemblea legislativa regionale ai fini della sua approvazione entro il 31 luglio, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del d.lgs. n. 118/2011.".

Art. 41
(Variazioni di bilancio)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 48 e 51 del d.lgs. n. 118/2011, le variazioni del bilancio di previsione sono autorizzate con legge regionale. Le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, ovvero con determinazione dirigenziale, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
 - a) diverse categorie nell'ambito delle medesime tipologie di entrata e diversi macroaggregati nell'ambito del medesimo programma di spesa;
 - b) l'attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di spesa;
 - c) l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;
 - d) il prelievo dai Fondi di cui agli articoli 36, 38 e 39.
3. Con determinazione dirigenziale del Dirigente regionale competente in materia di bilancio sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
 - a) capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato ivi inclusi quelli riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;
 - c) il prelievo dai fondi di cui agli articoli 35 e 37;
 - d) l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8, 9 e 11 del d.lgs. 118/2011;

e) l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;

f) le variazioni riguardanti il Fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011, di competenza della Giunta regionale;

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale e a depositi bancari, intestati all'ente.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 51 del d.lgs.118/2011, ogni altra variazione al bilancio, deve essere approvata anche con legge regionale, entro il 30 novembre.

5. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al Tesoriere secondo le modalità previste dall'articolo 51, comma 9, del d.lgs. n. 118/2011.”.

Art. 42 (Ricorso al debito)

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, il ricorso al debito da parte della Regione è autorizzato dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi sui singoli esercizi finanziari futuri, la durata massima del periodo di rimborso e la copertura dei relativi oneri per l'intera durata del periodo di ammortamento. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti autorizzati è deliberata dalla Giunta regionale, la quale ne determina le modalità, le condizioni e la durata, nei limiti di quanto autorizzato con le leggi regionali di cui al comma 1.”.

Sezione III (Procedimento di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio”)

Art. 43 (Procedimento integrato di formazione)

1. La formazione degli strumenti di programmazione finanziaria di cui all'articolo 26 costituisce procedimento integrato, al fine

di assicurare trasparenza alle scelte di bilancio e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.

2. La formazione degli strumenti di programmazione si raccorda, altresì, alla funzione di controllo della gestione e di valutazione dei risultati, nonché nelle sue varie articolazioni, alla misurazione e valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative in cui essa si articola.

3. Gli aspetti procedurali e operativi relativi agli strumenti di programmazione finanziaria sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge.”.

Art. 44

(Sessione di bilancio e adeguamento del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale).

1. Al fine di assicurare in maniera organizzata ed efficace l'esame, la discussione e l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale degli strumenti di programmazione finanziaria entro i termini stabiliti dalla presente legge, è istituita la sessione di bilancio.

2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 61, l'Assemblea legislativa regionale adegua il proprio regolamento interno ai principi e alle norme della presente legge provvedendo tra l'altro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria di cui all'articolo 26, le modalità di presentazione, esame, discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.

3. Dalla data di presentazione del disegno di legge della legge di stabilità regionale e fino all'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale del bilancio di previsione, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni consiliari e dell'Assemblea legislativa regionale progetti di legge che comportino variazioni alle spese o alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il bilancio di previsione.”.

Art. 45

(Divulgazione della conoscenza del bilancio e del rendiconto)

1. In conformità a quanto previsto dal d.lgs.118/2011, in apposita sezione del sito istituzionale della Regione sono pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale e tutti gli atti di variazione degli stessi, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il rendiconto generale con tutti gli allegati e il rendiconto semplificato di cui all'articolo 11, comma 2 del medesimo decreto.

2. In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione:

a) i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

b) i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo secondo gli schemi previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.”.

Sezione IV

(Leggi regionali di spesa - Copertura finanziaria).

Art. 46

(Leggi regionali di spesa)

1. Nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporta attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e obbligatorio, che quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e

indicano l'onere a regime;

b) leggi che prevedono spese a carattere non obbligatorio, che possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio;

c) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, che indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

2. I progetti di legge e gli emendamenti che comportino conseguenze finanziarie sono corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

3. La relazione tecnica:

a) esplicita le metodologie seguite ed i criteri di calcolo impiegati per la quantificazione;

b) indica le fonti dei dati impiegati per il calcolo e fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;

c) specifica l'ammontare delle spese a carattere continuativo derivanti dall'attuazione di ciascuna disposizione e, per le spese in conto capitale, la modulazione degli oneri tra gli anni compresi nel bilancio di previsione nonché la quantificazione dell'onere complessivo per la completa realizzazione degli interventi previsti;

d) evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;

e) indica, nel caso di progetti di legge che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite;

f) contiene un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell'intero provvedimento legislativo e delle corrispondenti coperture previste nel Bilancio di previsione regionale.".

Art. 47

(Copertura finanziaria delle leggi di spesa)

1. Ciascuna legge regionale indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri, secondo le modalità previste dal comma 2.

2. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente mediante:

a) l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

3. I mezzi di copertura sono indicati:

a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;

b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive, negli altri casi.

4. Le leggi regionali per le quali non è previsto un limite massimo di spesa ai sensi del comma 1, dispongono le modalità di monitoraggio dell'andamento della spesa, al fine di prevenire il verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni, e individuano le modalità per la compensazione degli eventuali effetti che eccedano le previsioni.

5. Le leggi regionali che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.

6. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 5, la legge quantifica l'onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura.

7. In caso di proposte di legge e di emendamenti consiliari che comportano conseguenze finanziarie, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale richiede alla Giunta regionale una verifica sui contenuti delle relazioni tecniche correlate. La Giunta regionale provvede entro venti giorni dalla richiesta, nel caso di proposte di legge e, nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.”.

Art. 48
(Proposte di legge regionale)

1. Gli effetti finanziari derivanti dai disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale sono valutati preliminarmente dalle strutture proponenti, le quali redigono la relazione tecnica di cui all'articolo 46 contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione del disegno di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.

2. Il Direttore regionale competente per materia, trasmette il disegno di legge, corredato della relazione di cui al comma 1, alla Direzione regionale competente in materia di bilancio.

3. La Direzione regionale competente in materia di bilancio, sulla base della relazione di cui al comma 1:

a) verifica la congruità tra gli oneri previsti dal disegno di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio;

b) redige le disposizioni finanziarie necessarie per garantire la copertura finanziaria del disegno di legge;

c) verifica e completa la relazione tecnica con le disposizioni finanziarie di cui alla lettera b) e con il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 46;

d) trasmette il testo del disegno di legge, integrato dalle necessarie disposizioni finanziarie e corredato dalla relativa relazione tecnica, alla Direzione proponente.

4. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della Giunta regionale disegni di legge sprovvisti della relazione tecnica di cui all'articolo 46, o la cui relazione tecnica non indichi i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari ovvero non fornisca sufficienti elementi di valutazione.

5. I disegni di legge di iniziativa della Giunta sono inviati dalla Direzione proponente al Comitato legislativo, istituito con l'articolo 1, comma 1 del Regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 1, al fine di acquisirne il parere obbligatorio prima dell'adozione definitiva da parte della Giunta regionale.

6. Ai fini della redazione della relazione tecnica, le proposte di legge di iniziativa consiliare sono corredate della relazione tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 46.

7. La relazione di cui al comma 6 è redatta a cura dell'Ufficio dell'Assemblea legislativa competente ai sensi del relativo regolamento di organizzazione, in raccordo con la Direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio.”.

Art. 49
(Leggi regionali di garanzia)

1. La legge regionale che, nel rispetto di quanto previsto al comma 17, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti ed altri organismi per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

2. Nel bilancio regionale viene effettuato un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti", al fine di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico della Regione in caso di escussione del debito garantito, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le garanzie prestate.

3. In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri soggetti.

4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle

somme eventualmente pagate dalla Regione.
5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 17, dell'articolo 3, della legge 350/2003, a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive o della definitiva escussione della garanzia, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito della Regione, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.
“

Art. 21
(Sostituzione della rubrica del Titolo IV
della l.r. 13/2000)

1. La rubrica del Titolo IV della l.r. 13/2000 è sostituita dalla seguente: “Bilanci degli Enti e degli organismi strumentali”.

Art. 22
(Sostituzione dell'articolo 61 della l.r.
13/2000)

1. L'articolo 61 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 61
(Autonomia contabile dell'Assemblea
legislativa regionale)

1. L'Assemblea legislativa regionale, in base all'articolo 47 dello Statuto, ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal d.lgs. 118/2011.

2. Nell'ambito del bilancio della Regione, l'Assemblea legislativa dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal d.lgs. 118/2011.”.

Art.23
(Sostituzione dell'articolo 62 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 62 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art.62
(Formazione e approvazione del bilancio di
previsione finanziario dell'Assemblea
Legislativa regionale)

1. Per consentire l'iscrizione nel bilancio della Regione degli stanziamenti necessari all'Assemblea legislativa per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, provvede, entro il 15 ottobre di ogni anno, a comunicare al Presidente della Regione il fabbisogno di spesa dell'Assemblea legislativa.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la struttura competente in materia di bilancio dell'Assemblea legislativa predispone lo schema di bilancio, sulla base del fabbisogno di spesa di cui al comma 1 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri finanziari del bilancio regionale.

3. Sulla base dello schema di bilancio di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza delibera la proposta di bilancio unitamente alla relazione di accompagnamento e la trasmette per l'approvazione all'Assemblea, previo esame della commissione consiliare competente. L'Assemblea legislativa approva il bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione.

4. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione per l'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea legislativa costituiscono spese obbligatorie per la Regione e sono trasferite su richiesta del suo Segretario, in una o più soluzioni."

Art.24
(Sostituzione dell'articolo 63 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 63 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 63
(Bilanci degli enti e organismi strumentali
della Regione)

1. Gli enti e organismi strumentali della Regione conformano il proprio sistema contabile e la propria gestione alle disposizioni e ai principi contabili del d.lgs. 118/2011.
2. I bilanci di previsione o il budget economico degli enti strumentali della Regione, comunque costituiti, sono trasmessi alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3. I rendiconti o i bilanci di esercizio degli enti e organismi strumentali della Regione sono trasmessi alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Gli enti e organismi strumentali della Regione pubblicano i propri bilanci in apposita sezione del proprio sito istituzionale collegata al sito istituzionale della Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 47, comma 5 del d.lgs.118/2011."

Art.25
(Sostituzione dell'articolo 64 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 64 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 64
(Esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti)

1. Sono estese agli enti e organismi strumentali della Regione le norme concernenti l'esercizio provvisorio previste dall'articolo 34.
2. La legge regionale di cui all'articolo 34, comma 2, contiene l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti e organismi strumentali."

Art.26
(Sostituzione dell'articolo 65 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 65 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 65
(Bilancio Consolidato)

1. La Giunta regionale redige il bilancio consolidato, predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente, con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal d.lgs.n.118/2011 e dal principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011;
2. Gli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate, individuate con i criteri di cui agli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs.118/2011, nonché del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, trasmettono telematicamente le risultanze dei propri bilanci alla Giunta regionale secondo gli schemi di cui all'Allegato 11 al d.lgs. n. 118/2011 e nel rispetto delle direttive che annualmente vengono emanate dalla regione.
3. La Giunta regionale trasmette il bilancio consolidato all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione.
4. Il bilancio consolidato, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 11 del d.lgs. 118/2011, è composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
5. Il bilancio consolidato è approvato dall'Assemblea legislativa entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art.27
(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1.Dopo l'articolo 65 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

"Art. 65 bis
(Entrate e spese degli enti locali per funzioni
delegate e per l'attuazione di progetti
regionali)

1. Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali dispongono l'assegnazione dei fondi occorrenti per l'attuazione della delega.
2. Le leggi medesime stabiliscono altresì le modalità di iscrizione dei fondi stessi nel bilancio degli enti locali delegati, nonché i termini e le modalità per la presentazione dei rendiconti e degli altri documenti necessari per il controllo di cui all'articolo 103.
3. Alle spese di funzionamento sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro delegate e per l'avvalersi di uffici o strutture amministrative, si provvede a carico di appositi stanziamenti di spesa da istituire nel bilancio regionale, distinti da quelli relativi alle spese di funzionamento dell'amministrazione regionale.
4. I fondi assegnati dalla Regione agli enti locali per l'attuazione di funzioni delegate non possono essere utilizzati per pagamenti di altre spese degli enti medesimi."

Art.28
(Sostituzione della rubrica del Titolo V
della l.r. 13/2000)

1. La rubrica del Titolo V della l.r. 13/2000 è sostituita dalla seguente:
"Gestione del bilancio".

Art.29
(Sostituzione dell'articolo 84 della l.r.
13/2000)

- 1.L'articolo 84 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 84
(Gestione delle entrate e delle spese)

1. Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 nonché dei relativi principi contabili generali e del

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del citato decreto.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 53, 54 e 55 del d.lgs. 118/2011, al fine di garantire la puntuale gestione delle entrate, i dirigenti competenti provvedono al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accertamenti di competenza e curano la fase di riscossione attivando, nel caso di scadenza infruttuosa dei termini, le procedure compensative, ovvero quelle per la riscossione coattiva del credito, ai sensi della normativa vigente.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 56, 57 e 58, del d.lgs. 118/2011, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, è trasmesso al Servizio Ragioneria ed è corredato del piano finanziario di attuazione nel quale è indicato il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti.

4. La competenza ad assumere impegni a carico del bilancio regionale spetta ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con riferimento ai capitoli loro assegnati nel bilancio finanziario gestionale.

5. Negli atti comportanti spesa a carico del bilancio regionale i dirigenti competenti per materia, nell'apporre la propria firma, assumono la responsabilità della rispondenza dell'utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalità cui le disposizioni legislative le hanno destinate, nonché della regolarità del procedimento amministrativo e della documentazione giustificativa della spesa.

6. Qualora il Servizio Ragioneria riscontri irregolarità o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi del presente articolo, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa competente. In ogni caso, il Servizio Ragioneria indica al centro medesimo le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

7. Qualora il responsabile del Servizio ragioneria non ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione, al centro

di responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere alla necessaria regolarizzazione.”.

Art.30
(Sostituzione dell'articolo 85 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 85 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 85
(Gestione unificata delle spese strumentali)

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa, può essere affidata ad un'unica struttura regionale.
2. L'individuazione delle spese che sono effettuate con le modalità di cui al comma 1, nonché delle strutture di gestione unificata, è effettuata dalla Giunta regionale.
3. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse sugli stanziamenti di bilancio di rispettiva competenza.”.

Art.31
(Sostituzione dell'articolo 86 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 86 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 86
(Riaccertamento dei residui)

1. In sede di predisposizione dello schema di Rendiconto della gestione ed ai fini della piena attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, il Servizio Ragioneria avvia il procedimento per la revisione dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 63, comma 8, del d.lgs. 118/2011.
2. La medesima struttura amministrativa regionale procede alla definizione di apposita nota circolare, fornendo, per ciascuna

struttura amministrativa regionale, l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio oggetto di rendicontazione, distinti per residui provenienti dalla gestione residuale e residui provenienti dalla competenza, nonché i prospetti da utilizzare ai fini della determinazione dei residui provenienti dalla competenza, che, in tutto o in parte, vengono cancellati per la reimputazione agli esercizi successivi e confluiscono nel fondo pluriennale vincolato.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono approvati gli esiti del riaccertamento, il cui schema va inviato prima dell'approvazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del preventivo parere.”.

Art.32
(Sostituzione dell'articolo 87 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 87 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 87
(Rendiconto di Gestione)

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel Rendiconto generale annuale della regione.
2. Il Rendiconto della gestione, il cui schema è predisposto dal Servizio Ragioneria e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale per il successivo inoltro all'Assemblea legislativa ed alla Corte dei conti per il Giudizio di parifica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, è approvato con le modalità di cui all'articolo 66 del d.lgs. 118/2011.
3. Il Rendiconto della gestione è composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale nel rispetto dei principi contabili generali dettati dalla normativa vigente.
4. Al Rendiconto sono allegati i documenti di cui all'articolo 63, comma 4 del d.lgs. 118/2011, la relazione sulla gestione di cui al comma 6 dell'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e tutti gli altri allegati richiamati da specifiche disposizioni statali e regionali.
5. Ai fini dell'allegazione al Rendiconto, entro il mese di febbraio di ogni anno la struttura amministrativa competente approva

l'inventario della consistenza dei beni mobili, immobili e patrimoniali della Regione.

6. Nella relazione sulla Gestione sono indicate, altresì, le informazioni quantitative contenute nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale, i criteri di valutazione applicati alle singole voci del bilancio, le politiche concernenti le voci delle immobilizzazioni e correlati ammortamenti e le motivazioni delle riduzioni di valori se verificatesi, nonché l'analisi delle componenti del patrimonio netto, dei fondi e delle altre voci del passivo nelle principali variazioni verificatesi durante l'esercizio. Nella relazione sulla Gestione possono essere inserite anche altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, ritenute significative nei singoli esercizi finanziari.

7. Al Rendiconto sono, altresì, allegati tutti i documenti che la Regione intende predisporre per la migliore comprensione dei dati contabili e quelli specificamente richiesti in sede di Giudizio di parifica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012,.

8. Contestualmente al rendiconto, la Regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati dell'Assemblea Legislativa regionale e degli eventuali organismi strumentali. Il rendiconto consolidato, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 10 del d.lgs. 118/2011, è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni.”.

Art.33

(Sostituzione dell'articolo 88 della l.r. 13/2000)

1.L'articolo 88 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 88 (Debiti fuori bilancio)

1. I dirigenti dei centri di responsabilità

amministrativa effettuano spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato nelle scritture contabili e la relativa attestazione della copertura finanziaria da parte del Servizio Ragioneria.

2. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

3. La Giunta regionale, con delibera, disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del d.lgs. 118/2011.

4. La Giunta regionale può destinare annualmente una quota del risultato positivo di amministrazione, determinato in sede di approvazione del Rendiconto, al "Fondo per passività potenziali" istituito nel bilancio di previsione regionale."

Art.34

(Sostituzione dell'articolo 89 della l.r. 13/2000)

1.L'articolo 89 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 89

(Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità)

1. La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.

2. L'annullamento dei crediti di cui al comma 1 viene disposto mediante deliberazione della Giunta regionale, senza onere alcuno per i

debitori.”.

Art.35
(Sostituzione dell'articolo 90 della l.r.
13/2000)

1.L'articolo 90 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 90
(Servizio di tesoreria)

1. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.).
2. L'atto deliberativo che autorizza la procedura di affidamento prevede apposite disposizioni di indirizzo in merito al corrispettivo del servizio nonché al criterio di aggiudicazione da adottare.
3. Il servizio di tesoreria della Giunta regionale è disciplinato da apposita convenzione sottoscritta dal dirigente del Servizio Ragioneria.
4. La convenzione precisa le modalità per l'esercizio del servizio di tesoreria con particolare riferimento a:
 - a) condizioni economiche per l'espletamento del servizio;
 - b) servizi oggetto dell'affidamento;
 - c) modalità di espletamento del servizio;
 - d) durata del servizio;
 - e) obblighi di comunicazione delle operazioni eseguite;
 - f) obblighi del tesoriere.
5. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito, è intestato alla Regione e viene gestito dal tesoriere.
6. La Regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della Regione almeno ogni 15 giorni.”.

Art.36
(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1.Dopo l'articolo 90 della l.r. 13/2000 viene

inserito il seguente:

**"Art. 90-bis
(Anticipazione di cassa)**

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte con il tesoriere della Regione anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa". Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.
2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.
3. Alle anticipazioni contratte della Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.
4. Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni, il Servizio Ragioneria dà notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 10 giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso. "

**Art.37
(Modificazione all'articolo 95 della l.r.
13/2000)**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 95, della l.r. 13/2000 dopo la parola: "contabile" sono aggiunte le seguenti: "e controllo successivo di regolarità amministrativa".

**Art.38
(Integrazione alla l.r. 13/2000)**

1. Dopo l'articolo 96 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

**"Art. 96 bis
(Controllo successivo di regolarità
amministrativa)**

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali è

esercitato dal Servizio Audit Interno e Comunitario, struttura speciale direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis, l.r. 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale). La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le finalità, l'ambito, l'oggetto e i principi metodologici del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali.

2. La Giunta regionale può altresì attribuire al Servizio Audit Interno e Comunitario specifiche attività ispettive, con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche, di lavori o di progetti di particolare rilievo. Il Servizio propone alla Giunta regionale di poter effettuare specifiche verifiche ispettive qualora dagli esiti dei controlli di propria competenza di cui al comma 1 emergano fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione.

3. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, il Servizio Audit Interno e Comunitario richiede alle strutture dirigenziali interessate qualsiasi atto, notizia, dato o informazione che ritenga utile per l'esercizio e per le finalità del controllo. I dirigenti sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati e le informazioni richieste.”.

Art.39

(Modificazione all'articolo 97 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 3 dell'articolo 97 della l.r. 13/2000 le parole: “di direzione di cui all'articolo 48” sono sostituite dalle seguenti: “finanziario gestionale di cui all'articolo 32”.

Art.40

(Sostituzione dell'articolo 98 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 98 della l.r.13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 98
(Performance dei dirigenti)

“1. La struttura regionale deputata alla performance supporta la Giunta regionale

nell'individuazione degli obiettivi strategici dei Direttori regionali ed affianca le Direzioni regionali competenti per materia nell'individuazione degli obiettivi strategici dei Direttori degli enti e agenzie regionali.

2. La valutazione dei dirigenti, in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione Umbria, è finalizzata a verificare le prestazioni lavorative ed i risultati raggiunti dai dirigenti, al miglioramento dell'organizzazione e dei processi di lavoro, a sviluppare specifiche politiche per la valorizzazione della risorsa umana anche mediante la definizione di piani di formazione e arricchimento professionale, di carriera e di miglioramenti retributivi sulla base di quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro vigenti.

3. La valutazione delle prestazioni dei dirigenti, del conseguimento degli obiettivi ad essi fissati e dei comportamenti manageriali è effettuata:

- a) dalla Giunta regionale per il Direttore generale sulla base della proposta dell'organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 98-ter, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;
- b) dalla Giunta regionale per i Direttori regionali, su proposta del Direttore generale, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 98-ter, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;
- c) dalla Giunta regionale per i Direttori degli enti e agenzie regionali, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 98-ter supportato dalla struttura regionale deputata alla performance su proposta della struttura regionale competente per materia;
- d) dai Direttori regionali per i dirigenti della Giunta regionale, sulla base della metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 98 -ter, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;
- e) dai Direttori di enti e agenzie regionali per i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei medesimi enti e agenzie.

4. In caso di mancata nomina del Direttore generale, la Giunta regionale effettua la valutazione dei Direttori regionali, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 98-ter, supportata dalla struttura regionale

deputata alla performance.

5. I criteri, i parametri, gli indicatori da prendere a riferimento, l'iter procedurale della valutazione sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base dei seguenti principi:

- a) l'organo che effettua la valutazione ha diretta conoscenza dell'attività del valutato;
- b) è garantita la partecipazione del valutato al procedimento di valutazione;
- c) la valutazione è basata su elementi oggettivi, viene effettuata con i criteri previsti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente e tiene conto anche delle risultanze del controllo di gestione.

6. La valutazione del personale non dirigenziale è effettuata dai dirigenti responsabili di servizio sulla base dei principi previsti dal comma 4 in quanto applicabili e dei criteri previsti dal CCNL vigente."

Art.41 (Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 98 bis della l.r. 13/2000 è aggiunto il seguente:

"Art. 98- ter (Organismo indipendente di valutazione)

1. L'organismo indipendente di valutazione esercita funzioni e compiti previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni, nonché quelli previsti dal ciclo della performance vigente e dallo specifico disciplinare di organizzazione e funzionamento del medesimo organismo, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. All'Organismo indipendente di valutazione sono, inoltre, attribuiti i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

3. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e i successivi atti di adeguamento agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'articolo 19, comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.”.

Art.42
(Modificazioni all'articolo 99 della l.r.
13/2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione.

Art.43
(Modificazioni all'articolo 101 quater della
l.r. 13/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 101 quater della l.r. 13/2000, le parole: “di cui all'articolo 84, comma 3, lettera b)” sono sostituite dalla seguente: “annuale”.

Art.44
(Modificazione all'articolo 103 della l.r.
13/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 103 della l.r. 13/2000 le parole: “53, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “65 bis, comma 2”.

Art.45
(Modificazioni all'articolo 104 della l.r.
13/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 13/2000 le parole: "legge quadro in materia di bilancio e contabilità delle regioni e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" sono sostituite dalle seguenti: "normativa statale vigente".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 13/2000 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione trasmette alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e accede alla medesima banca dati secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

Art.46
(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 104 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

"Art. 104-bis
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, è autorizzata ad adottare, con uno o più regolamenti, disposizioni tecniche di attuazione della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 possono disciplinare, in particolare:

- a) le modalità operative e procedurali inerenti la rilevazione delle entrate e delle spese;
- d) le modalità operative inerenti il sistema contabile economico-patrimoniale;
- f) le modalità di gestione delle casse economali e dei beni mobili regionali;
- g) le modalità operative e procedurali inerenti la rendicontazione e il bilancio consolidato;
- h) le modalità organizzative relative al sistema dei controlli interni di cui all'articolo 95;
- i) ogni altro oggetto, attuativo delle disposizioni contenute nella presente legge, per il quale il d.lgs. 118/2011 e i principi contabili applicati dispongono un rinvio all'ordinamento contabile della Regione."

Art. 47
(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 13/2000:
- a) l'articolo 8;
 - b) l'articolo 12;
 - c) la Sezione III del Titolo II denominata "Procedure di formazione degli atti di programmazione" e gli articoli 16, 17, 18 e in essa contenuti;
 - d) la Sezione IV del Titolo II denominata "Verifica dell'attuazione degli atti di programmazione "
 - e) la Sezione I del Titolo IV denominata "Esercizio provvisorio" e gli articoli 58 e 59 in essa contenuti;
 - f) la Sezione II del Titolo IV denominata "Acquisizione delle Entrate" e l'articolo 60 in essa contenuto;
 - g) la Sezione III del Titolo IV denominata "Erogazione delle spese" e gli articoli 66, 67,68,69,70,71,72,73,74 e 75 in essa contenuti;
 - h) la Sezione IV del Titolo IV denominata "Funzionari delegati" e gli articoli 76 e 77 in essa contenuti;
 - i) la Sezione V del Titolo IV denominata "Servizio di Tesoreria" e gli articoli 78 e 79 in essa contenuti;
 - l) la Sezione VI del Titolo IV denominata "Residui" e gli articoli 80, 81, 82 e 83 in essa contenuti;
 - m) gli articoli 105, 106, 107 e 108.

Note di Riferimento

--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della struttura proponente—

Perugia, 21 giugno 2022

APPROVATO
sub emend

Alla c.a. del Presidente
della I Commissione consiliare permanente
Daniele Nicchi

OGGETTO: sub emendamento all'emendamento (Entrata Prot. n. 20220003700) interamente sostitutivo dell'atto n. 1042 (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28.02.2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria))

- Dopo l'articolo 17 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042 è inserito il seguente:

"Art. 17-bis (Integrazione della l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

"Art. 22-bis (Procedure interne per la presentazione di emendamenti agli atti di programmazione deliberati dall'Assemblea legislativa)

1. Le proposte di atti di programmazione di iniziativa della Giunta regionale trasmesse all'Assemblea legislativa ai fini della deliberazione da parte dell'Aula, sono esaminati dalle Commissioni consiliari competenti ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e possono essere emendate anche su iniziativa dei Consiglieri regionali, secondo le disposizioni del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Alle proposte di emendamento e sub-emendamento è allegata una relazione esplicativa dell'intervento proposto. I consiglieri regionali possono avvalersi dell'assistenza tecnica delle competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ai fini della predisposizione degli emendamenti e sub-emendamenti.
2. Al fine di assicurare una adeguata assistenza tecnica le strutture dell'Assemblea legislativa possono richiedere direttamente alle strutture amministrative della Giunta regionale dati, informazioni e ogni elemento utile per supportare il Consigliere regionale nella predisposizione delle proposte emendative di cui al comma 1.
3. Gli emendamenti e i sub-emendamenti di cui al presente articolo non possono essere esaminati dall'Aula se privi del visto del Responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa attestante l'avvenuta verifica dei requisiti ai fini dell'ammissibilità degli stessi secondo le disposizioni del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa."

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.


L'emendamento è volto ad inserire un nuovo articolo nel testo della legge regionale n. 13 del 2000 nel Titolo dedicato agli strumenti della programmazione in generale, allo scopo di mettere a punto alcune procedure interne all'Assemblea legislativa funzionali all'approvazione di atti amministrativi di programmazione. A tal fine, si chiarisce che le proposte di atti di programmazione di iniziativa della Giunta regionale, una volta pervenute in Assemblea legislativa per essere deliberate, possono essere emendate anche su proposta dei Consiglieri regionali e che dette proposte emendative devono essere corredate di una relazione volta a illustrare i motivi dell'intervento. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa estende al procedimento di


approvazione degli atti amministrativi le stesse disposizioni previste per il procedimento legislativo laddove compatibili (art. 76).


Ciò rende necessario che anche rispetto agli emendamenti proposti ai suddetti atti sia effettuata una verifica tecnica, un vaglio preventivo, circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, che sarà condotta dagli uffici competenti alla luce di quanto dispone l'art. 69 sempre del Reg. interno che individua infatti i casi di inammissibilità. Tale norma tuttavia è stata dettata con riferimento agli emendamenti e sub-emendamenti presentati alle proposte di legge e per questo non integralmente applicabile ai casi di specie, come ad esempio laddove prescrive che gli emendamenti siano corredati a pena di inammissibilità della relazione tecnica finanziaria o della attestazione di neutralità.

Gli emendamenti sono dichiarati ammissibili su decisione del Presidente dell'Assemblea legislativa previo visto del Responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa.

Questa disposizione di natura ordinamentale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

FIORONI PAOLA


MARCO SQUARATA


MICHELE BETARELLI


Perugia, 21 giugno 2022

APPROVATI sub emendamenti

Alla c.a. del Presidente
della I Commissione consiliare permanente
Daniele Nicchi

OGGETTO: sub emendamenti all'emendamento (Entrata Prot. n. 20220003700) interamente sostitutivo dell'atto n. 1042 (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28.02.2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria))

Sub emendamenti all'articolo 46 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042

- Il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042, è sostituito dal seguente:

"2. I progetti di legge e gli emendamenti sono corredati di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria degli stessi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, redatta secondo le procedure di cui agli articoli 48 e 48 bis."

- All'alinea del comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042, dopo le parole: "relazione tecnica" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 2".

- Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042, dopo le parole "per la quantificazione" sono aggiunte le seguenti: "delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e indica le relative coperture".

- Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042, dopo le parole: "nel caso di progetti di legge" sono inserite le seguenti: "e di emendamenti" e la parola: "corredate" è sostituita dalla seguente: "corredati".

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Gli emendamenti proposti all'articolo 46 della l.r. 13/2000 come sostituito dal maxi emendamento presentato dalla Giunta regionale, hanno una duplice funzione: esplicitano in modo più chiaro, anche alla luce di quanto stabilito dal comma 3, lettera e) che i progetti di legge, o gli emendamenti, neutrali dal punto di vista finanziario, richiedono a corredo una "relazione tecnica" analogamente a quelli che hanno conseguenze finanziarie; introducono poi un necessario coordinamento con l'art. 48 e con l'art. 48-bis – quest'ultima norma da inserire ex novo in forza di altro emendamento presentato dagli stessi firmatari del presente - rispetto ai quali l'art. 46 è connesso. Gli articoli 48 e 48-bis definiscono infatti le procedure per corredare le proposte di legge e gli emendamenti rispettivamente di iniziativa della Giunta regionale e di iniziativa dei consiglieri, della relazione tecnica il cui contenuto è declinato al comma 3 dell'art. 46. Completa infine la

proposta emendativa la previsione di un richiamo interno all'alinea del comma 3 e una più completa esplicitazione dei contenuti della lettera a) sempre del comma 3, la cui portata normativa rimane comunque invariata.

Quali disposizioni di natura ordinamentale non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Sub emendamento all'articolo 47 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042

- Il comma 7 dell'articolo 47 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042, è abrogato.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

L'abrogazione proposta con l'emendamento in esame si rende necessaria alla luce del procedimento introdotto con altro emendamento presentato dagli stessi firmatari del presente, che inserisce nella l.r. 13/2000 l'art. 48-bis, norma questa che definisce tra l'altro le procedure di verifica tecnica per gli aspetti finanziari delle proposte di legge e per gli emendamenti di iniziativa dei consiglieri regionali.

La disposizione abrogativa in quanto di natura ordinamentale è neutra e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Sub emendamenti all'articolo 48 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042

- Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042, è inserito il seguente:

"5-bis. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale, ai fini dell'esame da parte del competente organo dell'Assemblea legislativa, devono essere presentati corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3."

- I commi 6 e 7 dell'articolo 48 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042, sono abrogati.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Con gli emendamenti proposti all'art. 48 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'emendamento interamente sostitutivo dell'atto 1042, si chiarisce in primo luogo che i disegni di legge e gli emendamenti della Giunta regionale per poter essere esaminati dagli organi dell'Assemblea legislativa devono essere corredati della relazione tecnica come definita dall'art. 46, comma 3.

Si abrogano poi i commi 6 e 7 alla luce del procedimento introdotto con altro emendamento presentato dagli stessi firmatari del presente, che inserisce nella l.r. 13/2000 l'art. 48-bis. In tale disposizione si declina in modo più puntuale la procedura per corredare le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa dei consiglieri regionali della relazione tecnica di cui al surrichiamato art. 46, comma 3, contenuta solo in nuce nei commi da abrogare.

In quanto disposizioni di natura ordinamentale non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Sub emendamento integrativo dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042

- Dopo l'articolo 48 della l.r. 13/2000, come previsto dall'articolo 20 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042, è inserito il seguente:

"Art. 48 bis

Procedure per il raccordo tra strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale per la redazione della relazione tecnica

1. Le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa dei consiglieri regionali sono corredati, oltre che della relazione illustrativa, di una scheda finanziaria contenente la quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e i mezzi di copertura ovvero che dà conto della neutralità finanziaria; la scheda finanziaria è predisposta a cura del proponente, secondo i modelli approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Il proponente può avvalersi, ai fini della predisposizione della scheda finanziaria, dell'assistenza delle competenti strutture dell'Assemblea legislativa, nonché dell'assistenza delle strutture della Giunta regionale competenti in base alla materia trattata dalla proposta di legge o dall'emendamento e della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di bilancio, anche richiedendo dati e informazioni alle medesime strutture. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza tecnica, le strutture dell'Assemblea legislativa possono richiedere direttamente alle strutture amministrative della Giunta regionale, tra cui quella competente in materia di bilancio, ogni elemento utile ai fini della predisposizione della scheda finanziaria a supporto dell'iniziativa legislativa dei consiglieri regionali, compresa la verifica sul sistema informativo contabile della Regione delle coperture finanziarie.

2. Le Commissioni consiliari, prima del voto che precede la trasmissione della proposta di legge all'Aula secondo le modalità del regolamento interno dell'Assemblea legislativa, richiedono alla competente struttura dell'Assemblea legislativa la relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3, per le proposte di legge al loro esame, fatti salvi i casi di cui all'articolo 48, comma 5-bis, o il suo aggiornamento, anche in considerazione degli emendamenti presentati.

3. La struttura competente dell'Assemblea legislativa predispone la relazione tecnica o il suo aggiornamento nel termine indicato dalla Commissione nella richiesta di cui al comma 2, anche con il supporto della Direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio, ove, nello stesso termine, tale supporto sia stato richiesto dalla medesima struttura dell'Assemblea legislativa. Nel caso di inosservanza del termine, le strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ne indicano le ragioni, in forma scritta, alla Commissione stessa. La relazione tecnica, o il suo aggiornamento, predisposta ai sensi del presente comma, è sottoscritta dal Responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, viene allegata alla proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell'atto all'Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge.

4. Ciascun consigliere proponente di un progetto di legge, qualora l'atto non è esaminato dalla Commissione consiliare entro i termini previsti dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa, può chiedere, decorsi detti termini, direttamente alle strutture competenti dell'Assemblea legislativa

le istruttorie tecnico-giuridica e finanziaria per verificare la fattibilità del progetto stesso, nonché la relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3, che viene predisposta dalla struttura competente dell'Assemblea legislativa con il supporto della Direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio. I Responsabili delle strutture competenti dell'Assemblea legislativa rimettono ai consiglieri proponenti la documentazione di cui al presente comma entro 45 giorni dalla richiesta ed entro tale termine si raccordano, per gli aspetti finanziari, con la Direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio. Nel caso di inosservanza del termine le strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ne indicano le ragioni, in forma scritta, ai proponenti.

5. Non possono essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa i progetti di legge che non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3, sottoscritta dal Responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, fatta salva l'ipotesi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale per i quali non si sia reso necessario aggiornare la relazione tecnica ai sensi del comma 2. I disegni di legge d'iniziativa della Giunta regionale la cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del comma 2 sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredati della relazione di cui all'articolo 48, comma 5-bis.

6. Per gli emendamenti di iniziativa dei Consiglieri regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate e per quelli compensativi presentati al testo del progetto di legge trasmesso dalla Commissione all'Aula o iscritto all'ordine del giorno di seduta dell'Aula, la competente struttura dell'Assemblea legislativa verifica i contenuti della scheda finanziaria correlata, anche con il supporto della Direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio, nel più breve termine tecnicamente possibile e comunque prima dell'inizio della trattazione dell'atto nella seduta dell'Aula. Nel caso di inosservanza del termine, le strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ne indicano le ragioni, in forma scritta, al Presidente dell'Assemblea legislativa e ai proponenti. La scheda finanziaria eventualmente anche corretta o integrata, vistata dal Responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, costituisce la relazione tecnica a corredo dell'emendamento.

7. Gli emendamenti e sub-emendamenti di iniziativa dei Consiglieri regionali che non determinano nuove o maggiori spese o minori entrate ovvero corredati della clausola di neutralità finanziaria sono accompagnati da una scheda finanziaria semplificata predisposta a cura del proponente, il quale si può avvalere del supporto delle competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di bilancio. Tale scheda contiene gli elementi di cui all'articolo 46, comma 3, lettera e) ed è sottoposta a verifica tecnica della competente struttura dell'Assemblea legislativa, la quale può apportare eventuali correzioni o integrazioni per quanto concerne i dati e gli elementi tecnici; detta struttura si può avvalere del supporto della Direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio. A seguito della verifica, la scheda finanziaria con le eventuali correzioni o integrazioni della struttura competente dell'Assemblea legislativa è vistata dal Responsabile della struttura stessa e costituisce la relazione tecnica degli emendamenti e sub-emendamenti di cui al presente comma.

8. Gli emendamenti e sub-emendamenti di cui al comma 7 non possono essere esaminati dall'Aula se privi del visto attestante l'avvenuta verifica di cui al medesimo comma 7.

9. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale verificano, entro ~~tre~~⁹⁰ giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i modelli di relazione tecnico-finanziaria previsti da proprie deliberazioni e in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di apportare le modifiche eventualmente necessarie all'adeguamento alle disposizioni della presente legge. Le eventuali modifiche sono deliberate d'intesa tra Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

legislativa e Giunta regionale; fino all'adozione di tali modifiche, continuano ad utilizzarsi i modelli in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Con la proposta di emendamento in esame si introduce un nuovo articolo nel testo della legge regionale 13/2000 allo scopo di definire in modo più puntuale le procedure interne all'Assemblea legislativa per sanare alcune residue indeterminanze e lacune del corpus normativo regionale al fine di garantire una piena attuazione del principio di copertura di cui all'art. 81 della Costituzione.

L'obiettivo è quello di assicurare l'omogeneità delle relazioni tecniche che accompagnano i progetti di legge o gli emendamenti, e la loro adeguatezza, indipendentemente da quale sia il proponente, allorché gli organi assembleari si accingono a votare l'atto sia in sede di Commissione consiliare che di Aula assembleare, nonché di introdurre elementi certi quanto alla puntuale ripartizione dei compiti affidati ai diversi centri di competenza definendo dettagliate procedure di raccordo tra uffici dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale per garantirne l'effettività.


Tutto ciò risponde all'esigenza dei Consiglieri regionali di esercitare pienamente l'iniziativa legislativa come a loro riconosciuta dallo Statuto regionale. Ma non solo, anche all'esigenza di trattare in modo esaustivo gli aspetti finanziari delle norme rispondendo ad una precisa richiesta della Sezione regionale di controllo per l'Umbria della Corte dei Conti, espressa in modo ricorrente negli ultimi anni nelle Relazioni allegate alla decisione di parificazione dei Rendiconti generali della Regione Umbria.


L'art. 48 bis, che si intende inserire pertanto con l'emendamento in esame, dettaglia, per ciò che attiene alla relazione tecnica, i vari passaggi che scandiscono il procedimento legislativo mutuando in parte e per quanto compatibili, le scelte operate già da tempo a livello statale con l'articolo 17 (Copertura finanziaria delle leggi) della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).


Tra gli aspetti più significativi da segnalare vi è il riconoscimento del ruolo delle strutture interne dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale il cui supporto e la cui collaborazione reciproca sono indispensabili per operare correttamente a presidio dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa, ma vi è anche la responsabilizzazione dei Consiglieri regionali proponenti le iniziative legislative o gli emendamenti, tenuto conto che il momento della valutazione tecnica degli effetti finanziari si incardina all'interno del processo di elaborazione delle scelte politiche. Infatti le strutture dei due organi regionali sono chiamate a motivare per iscritto le ipotesi di mancata predisposizione della relazione tecnica nella varie fasi del procedimento legislativo, finanche rappresentando una impossibilità oggettiva dovuta al tenore degli interventi proposti.

L'altro aspetto degno di nota è l'espressione in via legislativa del principio per cui all'ordine del giorno dell'Assemblea possono essere iscritti solo progetti di legge che siano corredati della relazione tecnica affinché l'Aula chiamata ad esprimersi abbia contezza dell'impatto finanziario dell'intervento nonché la previsione di un vaglio, sempre tecnico, degli emendamenti o sub emendamenti in fase di esame dell'Aula necessario per l'espressione del giudizio di ammissibilità dei medesimi da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa.

La disposizione in quanto di natura ordinamentale è neutra e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

FORANI PAOLA


MARCO SQUACIA


MICHELE BETTARELLI


Perugia, 4 luglio 2022

APPROVATO
sub emend.

Alla c.a. del Presidente
della I Commissione consiliare permanente
Daniele Nicchi

OGGETTO: sub emendamento all'emendamento (Entrata Prot. n. 20220003700) interamente sostitutivo dell'atto n. 1042 (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28.02.2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria))

- Dopo l'articolo 47 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1042 è inserito il seguente:

"Art. 47-bis (Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento alle proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali già presentate ai sensi dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 48 bis della l.r. 13/2000, come inserito dalla presente legge, non si applicano, esclusivamente, ai progetti di legge già iscritti all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa nonché agli eventuali emendamenti e sub emendamenti proposti ai medesimi progetti di legge, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a detta data, fatto salvo il caso di rinvio dell'atto in Commissione secondo le norme del regolamento interno dell'Assemblea legislativa."


Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

Con questa disposizione si vuole chiarire quali norme, tra quelle dettate per disciplinare le procedure dirette a corredare le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa dei consiglieri regionali della relazione tecnica, trovino applicazione, all'indomani dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal disegno di legge in oggetto, rispetto a proposte già presentate dai consiglieri al Presidente dell'Assemblea legislativa. Si stabilisce quindi che tali norme e più precisamente l'art. 48 bis della l.r. 13/2000, come inserito dal disegno di legge in esame, non si applichino solo con riferimento alle proposte di legge già presenti all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa e agli emendamenti proposti alle suddette proposte di legge, al fine di applicare un unico regime. In questo caso infatti l'iter del processo legislativo è ormai in fase avanzata ed andrà concluso secondo le norme o le modalità operative fino ad ora applicate. Diversamente, per le proposte di legge nella disponibilità delle Commissioni alla data di entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 13/2000, troverà applicazione la "nuova" procedura. Va detto poi che potrebbe verificarsi la circostanza di proposte di legge iscritte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, rinviate successivamente in Commissione su decisione dell'Assemblea legislativa. Anche in questo caso si è ritenuto opportuno prevedere che trovi applicazione la nuova procedura.


Questa disposizione di natura ordinamentale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

FIRME

FRANCO SEVASTIA



PAOLA FIORANI



NICHOLG BOTTARIELLO





Regione Umbria

Giunta Regionale

Prot. n. 4461 del 29-6-2022

Regione Umbria - Assemblea Legislativa

cons.reg.umbria@arubapec.it

Regione Umbria - Assemblea legislativa - Squarta Marco

marco.squarta@pec.alumbria.it

Regione Umbria - Assemblea legislativa - Nicchi Daniele

daniele.nicchi@pec.alumbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

*APPROVATI
sub emendamenti*

GIUNTA REGIONALE

Assessore alla programmazione europea,
al bilancio e alle risorse umane e
patrimoniali, Turismo, Istruzione e Diritto
allo studio, Cultura

**Oggetto: Oggetto: Subemendamenti all'emendamento interamente
sostitutivo dell'Atto n.1042 – D.D.L. "Ulteriori modificazioni e integrazioni
alla legge regionale 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della
programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli
interni della Regione dell'Umbria.)".**

Gentile Presidente,

si trasmette in allegato l'elenco dei subemendamenti di cui all'oggetto, corredati da
relazione tecnica.

La presente nota sostituisce la nota di pari oggetto, n. prot. 4406 del 27 giugno u.s.

Distinti saluti

Paola Agabiti

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5381
FAX

Indirizzo email:
paola.agabiti@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it

FIRMATO DIGITALMENTE

Paola Agabiti

Allegati alla nota:

- sub emendamento atto 1042 29.06 (DG_0025470_2022)

Oggetto: Subemendamenti all'emendamento interamente sostitutivo dell'Atto n.1042 – D.D.L. "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.)".

Art.1

(Modificazione all'articolo 4 dell'emendamento sostitutivo)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 dell'emendamento sostitutivo sono soppresse le parole: "e all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 ("Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali")".

Relazione

Con questo subemendamento si sopprime, per esigenze formali di drafting, il riferimento all'art.9 comma 2, del decreto legislativo 281 del 1997 in quanto non strettamente necessario ai fini della ratio della disposizione in esame.

Art.2

(Modificazioni all'articolo 8 dell'emendamento sostitutivo)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 dell'emendamento sostitutivo le parole: "paesaggistico e urbanistico," sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 dell'emendamento sostitutivo, le parole: ",paesaggistica e urbanistica" sono soppresse.

Relazione

Con questo subemendamento si sopprimono ai commi 1 e 2, per esigenze di drafting, le parole relative alla valenza paesaggistica e urbanistica in quanto trattasi di materia disciplinata dalla L.R. 21/01/2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate).

Art.3

(Modificazioni all'articolo 15 dell'emendamento sostitutivo)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 dell'emendamento sostitutivo si aggiunge il seguente:
"2. Al comma 5, dell'articolo 20 della l.r. 13/2000 le parole:" al Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Assemblea legislativa" e la parola:" PRS" è sostituita dalle seguenti:"Programma di governo".

Relazione

Con questo subemendamento, per esigenze di mero drafting, il riferimento al "Consiglio regionale" è sostituito con l'espressione "Assemblea legislativa", e il riferimento, causa refuso, al "PRS" con l'espressione "Programma di Governo", in coerenza con le altre disposizioni dell'emendamento sostitutivo.

Art.4
(Sostituzione dell'articolo 31 dell'emendamento sostitutivo)

1. L'articolo 31 dell'emendamento sostitutivo è sostituito dal seguente:
1.L'articolo 86 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 86
(Riaccertamento dei residui)

1. In sede di predisposizione dello schema di Rendiconto della gestione ed ai fini della piena attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, il Servizio Ragioneria avvia e cura il procedimento per la revisione dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 63, comma 8, del d.lgs. 118/2011, fermo restando la responsabilità delle singole strutture amministrative regionali in merito al mantenimento, cancellazione o reimputazione delle obbligazioni contabili in base all'esigibilità delle stesse.

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono approvati gli esiti del riaccertamento, il cui schema va inviato prima dell'approvazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del preventivo parere.”.

Relazione

Con questo subemendamento viene riformulato il testo dell'articolo originario relativo al procedimento del riaccertamento dei residui, senza determinare modifiche sostanziali.

Art.5
(Modificazione dell'articolo 32 dell'emendamento sostitutivo)

1. Il comma 3 dell'articolo 32 dell'emendamento sostitutivo, è sostituito dal seguente:
“3. Il Rendiconto generale è composto dal Conto del Bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, ed è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del d.lgs. 118/2011.”.

Relazione

Con questo subemendamento, si sostituisce, in particolare, il riferimento al “Rendiconto di gestione” con l'espressione “Rendiconto generale” e si precisa la fonte normativa da seguire al fine della predisposizione di detto “Rendiconto generale”, ovvero, lo schema di cui all'allegato 10 del d.lgs. 118/2011.

Art.6
(Modificazioni all'articolo 37 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento sostitutivo)

1.All'articolo 37, comma 1, della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento sostitutivo, le parole :” comma 3” sono sostituite dalle seguenti:” comma 1”.

Relazione

Con questo subemendamento, per esigenze di mero drafting, viene sostituito il riferimento, causa refuso, al comma 3 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, con il riferimento al comma 1 del medesimo articolo.

Art.7

(Modificazioni all'articolo 43 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento sostitutivo)

1. Al comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento sostitutivo, le parole: "con proprio atto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge" sono sostituite dalle seguenti: "con regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 104 bis".

Relazione

Con questo subemendamento, per esigenze di drafting, si chiarisce che l'atto con il quale la Giunta regionale può dettare disposizioni nelle materie ivi indicate, ha natura regolamentare e per tale ragione si rinvia espressamente all'articolo 104-bis disciplinante il potere regolamentare della Giunta.

Art.8

(Modificazioni all'articolo 104-bis dell'emendamento sostitutivo)

1. Al comma 1 dell'articolo 104-bis dell'emendamento sostitutivo le parole:" è autorizzata ad adottare" sono sostituite dalla seguente:" adotta".

2. Al comma 2 dell'articolo 104-bis dell'emendamento sostitutivo sono inserite all'inizio della lettera i) prima delle parole: " ogni altro oggetto", le seguenti: " le modalità operative e procedurali inerenti gli strumenti di programmazione finanziaria e".

Relazione

Con questo subemendamento, per esigenze di mero drafting, si sopprime al comma 1, il riferimento all'autorizzazione della Giunta ad emanare regolamenti regionali, essendo sufficiente il richiamo, presente nello stesso comma, all'articolo 39 dello Statuto regionale.

Si precisa, inoltre, alla lettera i) del comma 2, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 43 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 20 dell'emendamento sostitutivo, che i regolamenti regionali possono riguardare anche gli aspetti procedimentali e operativi relativi agli strumenti di programmazione finanziaria.

La previsione del potere regolamentare della Giunta di emanare disposizioni tecniche nelle materie indicate all'articolo 104-bis, comma 2, è coerente con la giurisprudenza (ad esempio, Corte costituzionale, sentenza n.188/2014, T.a.r. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, sentenza n. 772/2021) che ritiene legittimi i regolamenti, anche in materie coperte da riserva assoluta di legge, aventi natura tecnica, ovvero, caratterizzati da discrezionalità tecnica.